

**D.g.r. 6 marzo 2017 - n. X/6309**  
**Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali - Revoca della d.g.r. n. 21205 del 24 marzo 2005**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e s.m.i.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni», e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 «Approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico padano», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2017;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
- le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  - 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile»;
  - 3 dicembre 2008 «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
  - 9 novembre 2012 «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile»;
  - 8 febbraio 2013 «Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni»;
  - 14 gennaio 2014 «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;
  - 8 luglio 2014 «Indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione Civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe»;
  - 24 giugno 2016 «Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale»;
- le indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 31 marzo 2015 «Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza»;

Visto il d.lgs. 1 febbraio 2016 «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista, altresì, la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'autorità di Bacino del fiume Po del 17 dicembre 2015, n. 5, avente ad oggetto «d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)» e di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)», finalizzati al coordinamento tra tali Piani ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49»;

Visti, inoltre, le norme ed i provvedimenti di seguito citati, che disciplinano il sistema di Protezione Civile in Regione Lombardia:

- legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile», e s.m.i.;

- deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 4732 «Revisione della «Direttiva regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali» (l.r. 16/2004, art. 4, comma 11)»;
- deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2010, n. 1029 «V. Provvedimento Organizzativo 2010» e, in particolare, l'Allegato I.7, nel quale viene ridefinita l'organizzazione preposta alla gestione delle emergenze di protezione civile a livello regionale - Unità di Crisi»;
- deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 6093 «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000)»;
- deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. 4599 «Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)»;
- decreto Segretario Generale della Presidenza 23 dicembre 2003, n. 22815 «Approvazione delle procedure interdirezionali per le emergenze di protezione civile»;
- decreto Direttore Generale 7 febbraio 2012, n. 808, concernente l'approvazione delle procedure operative e di coordinamento dell'Unità di Crisi Regionale»;
- decreto Dirigente Struttura 18 dicembre 2012, n. 12242 «Unità di Crisi - approvazione delle procedure operative per la prima risposta all'emergenza della direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza»;
- decreto Dirigente Struttura 7 agosto 2013, n. 7626 «Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»»;

Richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2005, n. 21205, concernente approvazione della Direttiva regionale di allertamento, sul territorio lombardo, in recepimento della citata Direttiva p.c.m. 27 febbraio 2004, e, in particolare, il Titolo II «Procedure di Emergenza» dell'Allegato A alla deliberazione medesima, che definisce l'organizzazione del sistema territoriale per la risposta all'emergenza, individuando i soggetti responsabili, le strutture cui competono le attività e le procedure di attivazione e di gestione delle varie fasi emergenziali;

Ravvisata l'opportunità, come rilevata dalla competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, di provvedere alla revisione del Titolo II della predetta d.g.r. n. 21205/2005, al fine di:

- adeguare le procedure di attivazione e gestione degli eventi di Protezione Civile, secondo quanto definito nella normativa nazionale e regionale;
- aggiornare le strutture tecniche deputate alla gestione operativa degli eventi di Protezione civile, nonché le procedure di attivazione e gestione di tali strutture;
- omogeneizzare le indicazioni operative previste per i livelli territoriali di gestione dell'emergenza con le fasi operative minime iniziali previste dalla normativa nazionale e già recepite dalla direttiva regionale di cui alla d.g.r. n. 4599/2015, concernente l'allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione civile;

Visto il Documento tecnico predisposto dalla competente Direzione Generale, che adegua i contenuti del Titolo II dell'Allegato A alla d.g.r. n. 21205/2005 alle esigenze sopra rappresentate;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto Documento;

Ritenuto che la revisione del Titolo II dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 21205/2005 risponda, altresì, all'esigenza di gestire gli eventi emergenziali in Regione Lombardia con criteri meglio rispondenti all'interesse pubblico e che, pertanto, si renda opportuna la revoca della medesima deliberazione 21205/2005, peraltro già modificata nelle restanti parti dalle deliberazioni di Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8753 e 17 dicembre 2015, n. 4599;

Dato atto che l'iniziativa si inquadra nell'ambito delle attività previste dal Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, in particolare dall'Obiettivo 339.4 «Adeguamento organizzativo e funzionale del sistema di Protezione Civile a livello territoriale»;

## Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegata «Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre l'entrata in vigore della Direttiva di cui al punto 1. alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di revocare la Deliberazione di Giunta regionale n. 21205 del 24 marzo 2005;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di Regione Lombardia;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

## Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali

1. Introduzione
2. Il sistema nazionale di Protezione Civile – Caratteristiche generali
3. Il sistema regionale di Protezione Civile – Quadro normativo
4. L'organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile – I Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza
5. Direttive e normative nazionali con ricadute operative
6. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello territoriale
7. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello regionale
8. Interazioni tra il sistema regionale di Protezione Civile e le altre strutture di coordinamento/gestione di un'emergenza
9. La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile

\*\*\*

### 1. Introduzione

Finalità del presente Documento, che sostituisce integralmente il Titolo II dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 marzo 2005, n. 21205, è quella di indicare le attività e le procedure generali relative all'organizzazione della risposta all'emergenza sul territorio della Lombardia, in particolare per quanto concerne le risorse regionali, in relazione all'organizzazione del sistema nazionale di Protezione Civile.

### 2. Il sistema nazionale di Protezione Civile – Caratteristiche generali

Il sistema di Protezione Civile italiano è regolato dalla Legge 225/1992 (e ss.mm.ii.), che contiene, come elementi principali:

- identificazione delle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza);
- tipologia di eventi e relativi ambiti di competenza;
- definizione di stato di emergenza e potere di ordinanza;
- elenco delle componenti del sistema di Protezione Civile e identificazione dei compiti degli Enti coinvolti nel sistema di Protezione Civile.

Il sistema di Protezione Civile lavora in un ciclo "chiuso"; non si limita ad intervenire ad emergenza conclamata, ma è attivo anche:

- in fase di previsione e prevenzione, per identificare le situazioni di potenziale rischio sul territorio e ridurre quanto più possibile il rischio derivante da un evento, sia tramite interventi strutturali (es. realizzazione di arginature per mitigare il rischio esondazione), sia tramite interventi non strutturali (es. redazione di piani e procedure di emergenza per avere un modello di intervento in caso di emergenza);
- in fase di superamento dell'emergenza, tramite strumenti tecnico-amministrativi atti a ridurre quanto più possibile i tempi ed agevolare quanto più possibile le popolazioni delle aree colpite da una emergenza nel ritorno a normali condizioni di vita.

Le tipologie di eventi di Protezione Civile, cui corrispondono diverse modalità organizzative, sono le seguenti:

- eventi di tipo "a": eventi naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (tipicamente, eventi di livello comunale);
- eventi di tipo "b": eventi naturali o antropici che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (livello provinciale e/o regionale);
- eventi di tipo "c": calamità naturali o antropiche che, in ragione della loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiate immediatamente, con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo "c", la Regione in cui l'evento è accaduto, valutate le conseguenze sul territorio, può chiedere allo Stato la dichiarazione di stato di emergenza; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, valuta la richiesta e, se sussistono le condizioni, dà parere positivo alla dichiarazione, effettuata tramite decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' solo per gli eventi di tipo "c" che possono essere utilizzati strumenti tecnico-amministrativi straordinari, quali ad esempio le Ordinanze di Protezione Civile, con i quali è possibile derogare in parte alle normative vigenti. Proprio in ragione della sua natura (strumento straordinario di gestione dell'emergenza, con atti - Ordinanze - che stabiliscono parziali deroghe alla normativa vigente), lo stato di emergenza viene riferito ad uno specifico territorio ed ha una durata limitata nel tempo (180 giorni, prorogabili per altri 180 giorni).

La valutazione di estensione e potenziali conseguenze di una situazione di emergenza, e quindi del livello da attribuire all'evento, è un processo non immediato, che inizia dalla valutazione delle prime conseguenze a livello territoriale. Un evento di Protezione Civile, quindi, parte sempre come evento di livello a) e può successivamente evolvere verso livelli più elevati. D'altro canto, la risposta all'emergenza, per poter essere efficace, deve essere tempestiva e prevedere, in molti casi, l'intervento coordinato di più soggetti; ne deriva che, a livello operativo, anche le emergenze maggiori - c.d. "livello c)" - sono gestite, almeno nelle prime fasi dell'intervento, con criteri tipici del c.d. "livello b)". Gli strumenti straordinari di gestione sono attivati solo in un secondo momento.

Nel caso di emergenza, l'intervento è organizzato a livelli territoriali, a partire dal livello più vicino all'evento e secondo una strategia di intervento di tipo sussidiario: Comune → Provincia/Prefettura → Regione → Stato. Le relative autorità di Protezione Civile - ognuna competente per il proprio livello territoriale - sono:

- Sindaco;

## Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

- Prefetto;
- Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per ognuna di queste autorità, la normativa prevede, in emergenza, specifici compiti. In sintesi:

- Sindaco:
  - coordina le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione, basandosi (ove esistente) sul modello di intervento previsto dal proprio Piano di Emergenza Comunale;
  - si mantiene in contatto con Prefettura, Provincia e Regione per comunicare la situazione sul proprio territorio, dettagliare le richieste di aiuto, avere informazioni sull'organizzazione degli interventi a livello sovracomunale;
- Prefetto:
  - assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, in coordinamento con i livelli comunale e regionale;
  - assicura i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, nonché l'attivazione e l'effettuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
  - si mantiene in contatto con Comuni colpiti, Provincia, Regione e Stato (Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno) per coordinare gli interventi, in un'ottica di individuazione delle priorità ed ottimizzazione delle risorse;
- Presidente del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Protezione Civile:
  - tramite la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, assicura supporto tecnico-scientifico;
  - tramite il Comitato Operativo della Protezione Civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza.

Non è contemplata, a livello della Legge 225/1992, una responsabilità operativa in capo esclusivamente ai livelli provinciale e livello regionale; viene però specificato che:

- La Provincia deve predisporre strumenti di pianificazione, propedeutici anche all'organizzazione del sistema di risposta all'emergenza;
- La Regione, oltre a dover predisporre strumenti di pianificazione (propedeutici anche all'organizzazione del sistema di risposta all'emergenza), è **titolare di azioni**, come, ad esempio, l'allertamento delle autorità di Protezione Civile per rischi naturali, che danno, di fatto, responsabilità all'interno del ciclo operativo di Protezione Civile.

A livello nazionale, vanno considerate anche le indicazioni contenute nella legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che:

- stabilisce la possibilità di intervento del sistema di Protezione Civile in caso di incendi boschivi;
- dà a Regione il compito di approvare il piano per la lotta attiva agli incendi boschivi, comprensivo della parte operativa (mezzi, strumenti, personale a disposizione, e relative procedure di utilizzo delle risorse).

### 3. Il sistema regionale di Protezione Civile - Quadro normativo

La Protezione Civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, è materia concorrente; pertanto, in questa materia, le Regioni hanno facoltà di legiferare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Regione Lombardia ha approvato, nel 2004, la legge regionale 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", volta a disciplinare le attività degli enti locali, degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni di volontariato nel sistema regionale di protezione civile. Tra gli elementi fondamentali della legge regionale si possono citare:

- la definizione delle funzioni operative degli Enti territoriali (Comuni, in forma singola o associata, Province, Regione);
- l'individuazione di responsabilità operative ed amministrative anche per i livelli provinciale e regionale: il presidente della Provincia ed il Presidente della Giunta Regionale sono individuati quali autorità di Protezione Civile, responsabili dell'organizzazione generale dei soccorsi (a livello provinciale) e del coordinamento degli interventi organizzati a livello provinciale (a livello regionale), di concerto con le autorità territoriali statuali (Prefetture). Ai Presidenti di Provincia e Giunta Regionale sono altresì conferite responsabilità in materia di comunicazione alla popolazione ed ai mezzi di informazione;
- l'indicazione sintetica dell'organizzazione regionale di risposta all'emergenza (istituto dello "Stato di Crisi" e conseguente organizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili).

Le attività relative alla lotta agli incendi boschivi sono contenute nella legge regionale 31/2008, che - tra l'altro - specifica che:

- il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è lo strumento fondante delle attività in materia;
- **è compito specifico di Regione dichiarare apertura e chiusura dello** stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, con le relative prescrizioni attuative;
- le attività di antincendio boschivo possono prevedere specifici accordi con le forze dello Stato competenti in materia (Corpo Forestale dello Stato confluito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nell'Arma dei Carabinieri);
- la lotta attiva agli incendi boschivi viene effettuata da tutti gli Enti territoriali competenti (Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi, Regione), anche tramite l'utilizzo di volontariato specificamente addestrato ed equipaggiato.

### 4. L'organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile - I Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza

La risposta all'emergenza, per garantire tempestività ed efficacia di intervento, parte necessariamente dal livello territoriale più vicino al cittadino: il Comune. All'ampliarsi delle dimensioni dell'evento, sia in termini di estensione territoriale, sia in termini di gravità delle conseguenze, subentra il coordinamento con gli altri Enti territoriali coinvolti (Provincia, Prefettura, Regione, Stato).

Il sistema di risposta all'emergenza, per poter essere efficace in situazioni complesse, deve innanzitutto prevedere la presenza, nell'area colpita, di specifici centri di gestione degli eventi, con capacità tecnica ed amministrativa ed autonomia gestionale, pur nel coordinamento degli interventi. Ogni livello territoriale ha la propria struttura di gestione dell'emergenza, le cui caratteristiche sono

state definite a livello nazionale (l. 225/1992, DPR 66/1981):

- Centro Operativo Comunale (COC): viene attivato dal Sindaco, che coordina e gestisce gli interventi sul territorio comunale, in base alle risorse a disposizione. In Regione Lombardia, la direttiva sulla pianificazione di emergenza (DGR 4732/2007) individua nell'Unità di Crisi Locale (UCL) lo strumento organizzativo adatto a gestire il Centro Operativo Comunale;
- Centro Operativo Misto (COM): viene attivato dal Prefetto, che riceve le indicazioni e le richieste provenienti dai COC di pertinenza, organizza le risorse su un livello sovracomunale. L'individuazione dei COM e i COC di relativa pertinenza sono generalmente definiti nella pianificazione di emergenza di livello provinciale; tali strutture possono però anche essere individuate e posizionate a seconda delle esigenze e/o delle "condizioni al contorno" dell'emergenza in corso;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS): viene attivato dal Prefetto, che coordina e gestisce gli interventi sul territorio provinciale, in base alle indicazioni provenienti dai COC e dai COM ed alle risorse a disposizione, sia di competenza provinciale sia appartenenti alle forze dello Stato (es. Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine);
- Sala Operativa regionale (SOR): è in costante contatto con i CCS, da cui riceve informazioni, indicazioni ed eventuali richieste, ed organizza le risorse regionali in supporto agli altri centri territoriali di gestione dell'emergenza. Mantiene, inoltre, il flusso informativo con le strutture nazionali del sistema di Protezione Civile. Lo strumento organizzativo che regola le attività di gestione dell'emergenza è l'Unità di Crisi Regionale (UCR - decreto SG 22815/2003, dgr 1029/2010);
- Sala Sistema Italia/Direzione Comando e Controllo (DiComaC): controlla costantemente il territorio nazionale e riceve informazioni sugli eventi in corso. Nel caso di evento per il quale è necessario l'intervento statale ed un coordinamento generale delle risorse in campo, Sala Sistema è centro nazionale di coordinamento dell'emergenza. Può attivare, sul luogo dell'evento, una struttura di coordinamento definita Direzione Comando e Controllo.

I centri di coordinamento territoriali devono soddisfare i criteri di idoneità previsti dalle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 31.03.2015 "Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza".




Fig. 1 - Centri di Coordinamento delle emergenze (LEGENDA: DiComaC=Direzione Comando e Controllo, SOR=Sala Operativa Regionale, CCS=Centro Coordinamento Soccorsi, COM=Centro Operativo Misto, COC=Centro Operativo Comunale)

Presso ogni centro di coordinamento, l'autorità di Protezione Civile, responsabile della strategia di intervento, riceve le informazioni sulla situazione emergenziale e stabilisce le azioni da porre in essere.

Per razionalizzare il flusso informativo, le richieste provenienti dal territorio colpito e le relative risposte operative, è necessario utilizzare un metodo organizzativo comune a livello dei centri di gestione dell'emergenza. In Italia è stato individuato un modello (c.d. "Metodo Augustus"), che prevede l'attivazione, per ogni centro, di "funzioni di supporto" (settori specifici di intervento - es. sanità, servizi essenziali), seguite ognuna da esperti del settore, tra i quali viene individuato un responsabile di funzione, che ha il compito di coordinare le attività di competenza e di riferirsi, per le proprie competenze, all'autorità di Protezione Civile del centro di coordinamento.

In ogni Centro di coordinamento, secondo i rispettivi livelli territoriali (Comune, Provincia, Regione, Stato), vengono quindi attivate e presidiate una serie di funzioni di supporto; i flussi informativi tra centri di coordinamento viaggiano sia a livello di autorità di Protezione Civile, sia a livello di responsabili di funzione.

Nella sua declinazione "classica", il metodo Augustus prevede:

- 9 funzioni per il Centro Operativo Comunale:
  - Tecnica e di Pianificazione
  - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
  - Volontariato
  - Materiali e mezzi

## Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

- o Servizi essenziali e attività scolastica
- o Censimento danni a persone e cose
- o Strutture operative locali
- o Telecomunicazioni
- o Assistenza alla popolazione
- 14 funzioni per i centri di coordinamento di livello territoriale superiore (COM, CCS, SOR, DIComaC):
  - o Tecnica e di pianificazione
  - o Sanità, assistenza sociale e veterinaria
  - o Mass media e informazione
  - o Volontariato
  - o Materiali e mezzi
  - o Trasporto, circolazione e viabilità
  - o Telecomunicazioni
  - o Servizi Essenziali
  - o Censimento danni a persone e cose
  - o Strutture operative SaR (Search and Rescue)
  - o Enti locali
  - o Materiali pericolosi
  - o Assistenza alla popolazione
  - o Coordinamento Centri Operativi

A seguito delle esperienze maturate nella gestione delle ultime emergenze (es. sisma Abruzzo 2009), alle funzioni citate viene spesso affiancata anche quella relativa ai "Beni culturali ed ambientali".

## 5. Direttive e normative nazionali con ricadute operative

Per sviluppare in modo omogeneo la capacità operativa del sistema nazionale di Protezione Civile, in tutte le sue declinazioni territoriali, nel corso degli anni, sono stati emanati una serie di atti di indirizzo, tra i quali possono essere citati, in particolare:

- le direttive 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile" e 8 febbraio 2013 "Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni", che hanno codificato in dettaglio l'attività dei Centri Funzionali (centrale e decentrati) e i relativi rapporti con gli organi gestori dell'emergenza in caso di evento. Per quanto riguarda il rischio idraulico, oltre alla necessità di redazione dei piani di laminazione prevista nella sopra citata Direttiva del 2004, un elemento di innovazione è rappresentato dalla creazione dell'Unità di Comando e Controllo, organo sovra-regionale responsabile del governo delle piene a livello di Bacino. La direttiva del 2013 ha, inoltre, introdotto un organo tecnico di livello regionale, il Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico, che ha lo scopo di fornire tutti i dati utili all'Unità di Comando e Controllo per poter organizzare e coordinare le azioni di contrasto all'emergenza;
- la direttiva nazionale 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", che ha identificato il flusso di informazioni da e per le varie Sale Operative attivate sul territorio, e stabilito le macroattività che ogni Ente territoriale - con responsabilità di gestione di una eventuale emergenza - deve porre in atto, con sintetiche indicazioni di carattere temporale (attività da porre in essere con immediatezza, entro 12 ore, entro 24 dall'evento);
- la direttiva 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile", che ha declinato - tra l'altro - le condizioni operative per la partecipazione del volontariato di Protezione Civile alle relative attività, indicando i campi di azione e le condizioni indispensabili per il suo impiego;
- il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico", che ha dato indicazioni sul modello di intervento regionale, in termini di definizione del sistema all'interno del piano regionale di emergenza, nonché di rapporti con le altre strutture istituzionali di gestione dell'emergenza;
- la direttiva "Indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione Civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", che declina le attività necessarie per la pianificazione di Protezione Civile del bacino e dei territori potenzialmente influenzabili e indica le attività informative e gestionali da mettere in atto in caso di potenziali problemi all'impianto o derivanti da emergenze di tipo idrogeologico-idraulico. Un ruolo fondamentale è riconosciuto a Regione, per quanto concerne l'attività informativa ai livelli territoriali;
- gli atti di recepimento della normativa europea sulla gestione del rischio alluvioni (d.lsg. 49/2010, deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po 5/2015, delibera di Giunta regionale 10 dicembre 2015, n. 4549), che hanno previsto una serie di misure, principalmente in ambito di previsione e prevenzione, a carico degli Enti territoriali e di Regione, per ridurre quanto più possibile il rischio di alluvioni e i suoi effetti sul territorio;
- la direttiva "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale", in accordo con le precedenti direttive in materia di organizzazione del soccorso sanitario in caso di emergenza, che declina l'attività del sistema sanitario regionale dell'emergenza-urgenza, stabilendo la necessità di uno stretto raccordo con le strutture regionali di Protezione Civile;
- il decreto legislativo 1 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, con la riassegnazione delle competenze del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri ed ai Vigili del Fuoco, comporta necessariamente la revisione dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale, sia dal punto di vista delle procedure operative, sia dal punto di vista dei centri di coordinamento e gestione potenzialmente attivabili.

## 6. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia - Il livello territoriale

Ai sensi della normativa vigente, il sistema di Protezione Civile si attiva "dal basso", ossia dall'Autorità di Protezione Civile più "vicina" all'evento, sia in termini spaziali sia in termini di tempistica di intervento: il Sindaco.

Nei casi in cui le risorse disponibili a livello comunale non siano sufficienti, il resto del sistema può intervenire, in modo sussidiario e sempre con la stessa impostazione di fondo: il supporto arriva dai livelli territoriali più vicini all'autorità di Protezione Civile che chiede sostegno. Quindi, a livello territoriale, gli Enti che si attivano a seguito della richiesta del Sindaco sono Prefettura e Provincia.

La legge 225/1992, come modificata dalle leggi 100/2012 e 119/2013, prevede per Comune, Prefettura e Provincia questi compiti principali:

### Comune

- Nel momento in cui si verifica una emergenza sul proprio territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, anche utilizzando il potere di ordinanza;
- Il Comune è tenuto a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla situazione in corso, con Prefettura/Provincia e Regione;
- Nel momento in cui le risorse a disposizione del Comune non sono più sufficienti a fronteggiare l'emergenza, per estensione territoriale o gravità dell'evento, il Sindaco chiede l'intervento di ulteriori risorse al Prefetto; gli interventi di livello comunale e provinciale devono essere coordinati, per garantire la massima efficacia.
- Deve essere garantita la costante informazione dei cittadini in merito all'evento in corso, alle sue conseguenze, alle misure adottate per fronteggiare e contrastare l'emergenza, ad eventuali comportamenti da tenere.

E' evidente che, per meglio svolgere i compiti assegnati, è opportuno (e la normativa lo indica) che il Comune si doti di una propria struttura di Protezione Civile o, comunque, di un modello organizzativo che possa essere attivato in caso di emergenza. E' fondamentale che, a questo scopo:

- sia redatto e tenuto costantemente aggiornato il Piano di Emergenza Comunale;
- siano individuati i componenti (con i relativi contatti di reperibilità) dell'Unità di Crisi Locale;
- sia costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, o realizzati accordi con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, per garantire anche l'intervento tempestivo del volontariato in caso di evento.

### Provincia

- Deve attivare, con tempestività, le proprie risorse per fronteggiare l'emergenza, in particolare per quanto concerne viabilità e reti/infrastrutture di servizio;
- Se l'organizzazione territoriale del volontariato lo prevede (come in Lombardia), segue l'attivazione e la gestione del volontariato provinciale in supporto alle Autorità di Protezione civile impegnate sul territorio (Sindaco, Prefetto);
- **è tenuta a mantenere un costante flusso informativo**, in merito alla situazione in corso, con i comuni coinvolti, Prefettura e Regione;
- Deve coordinare i propri interventi con quelli messi in atto dalla Prefettura, anche tramite - se esistente - una Sala Operativa Unificata.

Anche in questo caso, è necessario predisporre un modello organizzativo di livello territoriale, condiviso con la Prefettura, che comprenda, tra l'altro:

- La predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione, e di un piano di emergenza di livello provinciale, di concerto con la Prefettura;
- La realizzazione di un Sala Operativa Unificata, sia in termini di risorse strumentali e tecnologiche a disposizione, sia in termini di individuazione delle funzioni in carico ai vari Enti (determinazione di una Unità di Crisi provinciale, con i vari responsabili di funzione).

### Prefettura

- assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, anche utilizzando il potere di ordinanza, coordinandosi sia con il livello territoriale (Sindaci dei comuni interessati), sia con Regione;
- **È responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali (comprese forze dell'ordine e della sicurezza pubblica)** presenti sul territorio provinciale;
- La Prefettura è tenuta a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla situazione in corso, con i comuni coinvolti, Regione, Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Ministero dell'Interno (ad esempio, per quanto concerne le attività dei Vigili del Fuoco);
- Deve coordinare i propri interventi con quelli messi in atto dalla Provincia, anche tramite - se esistente - una Sala Operativa Unificata.

Le ultime modifiche normative hanno nuovamente individuato le Prefetture quale centro nevralgico per la gestione dell'emergenza a livello provinciale, con compiti strategici anche in tempo "di pace" (ad esempio l'individuazione, e condivisione con gli altri Enti coinvolti, delle sedi dei Centri Operativi Misti e del Centro coordinamento Soccorsi). E' pertanto opportuna la condivisione delle strategie organizzative, nonché l'ottimizzazione delle risorse a livello provinciale (ad esempio tramite la realizzazione della Sala Operativa Unificata, come indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 3 dicembre 2008).

## 7. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia - Il livello regionale

La Regione, per dettato normativo, ha compiti fondamentali in materia di allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione Civile e svolge un ruolo strategico nella gestione delle emergenze, garantendo il raccordo operativo con gli altri Enti coinvolti nella gestione

## Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

di un'emergenza e mettendo a disposizione il proprio patrimonio di risorse umane e strumentali. Queste due attività sono regolate dai seguenti provvedimenti:

- Allertamento: decreto Presidente G.R. 3408/2005 (attivazione del Centro Funzionale regionale), DGR 4599/2015 (che disciplina la gestione delle attività di allertamento in Regione);
- Gestione delle emergenze: decreto Segretario Generale 22815/2003 (determinazione delle procedure per la gestione delle emergenze di Protezione Civile e costituzione dell'Unità di Crisi Regionale), DGR 1029/2010 (individuazione dell'Unità di Crisi Regionale quale organismo tecnico di supporto al Presidente della Giunta per la gestione delle emergenze di Protezione Civile), decreto D.G. 808/2012 (procedure operative per l'azione dell'Unità di Crisi Regionale).

Il primo nucleo funzionale che garantisce queste attività è costituito dai tecnici di Sala Operativa regionale di Protezione Civile. Tali tecnici sono attivi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con turni di almeno 2 persone (che possono arrivare sino a 5-6 in orario di ufficio).

I tecnici di Sala sono operatori del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi, per il quale svolgono attività tecnico-scientifica di analisi dei dati di monitoraggio, elaborazione dei dati in ingresso, valutazione dei potenziali effetti sul territorio; a questa attività continuativa si affianca anche, per quanto concerne la gestione di eventuali emergenze, la raccolta e verifica di tutte le informazioni che giungono alla Sala Operativa, compresa una prima sommaria valutazione degli eventi.

Questo nucleo è coordinato e coadiuvato, in orario d'ufficio, dal personale regionale afferente alla Struttura Gestione delle Emergenze. Per garantire l'operatività H24, la Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile organizza squadre in pronta reperibilità, composte da personale con formazione tecnica ed amministrativa e con capacità decisionale. In caso di emergenza complessa, gli ambiti settoriali (sanità, infrastrutture, beni culturali, etc.) sono posti in capo ai componenti dell'Unità di Crisi Regionale.

### **Procedure di allertamento**

Le procedure di allertamento vedono il Centro Funzionale, incardinato nella Sala operativa regionale, quale centro di valutazione delle potenziali criticità conseguenti ad eventi naturali (meteorologici, idrogeologici ed idraulici, etc.) e centro di invio di informazioni ed indicazioni operative alle Autorità di Protezione Civile (principalmente Comuni, Province, Prefetture/UTG) e a tutti i Presidi Territoriali, ossia quegli organismi che svolgono attività di sorveglianza del territorio e che possono mettere in campo azioni di contrasto all'emergenza. Il Centro Funzionale garantisce la sua azione 24 ore su 24, fungendo quindi da supporto sia in fase previsionale e di allertamento, sia in fase di manifestazione del fenomeno, del quale è in grado di valutare - entro certi limiti - l'evoluzione.

I **rischi naturali** presi in considerazione sono:

- Idrogeologico;
- Idraulico;
- Temporali forti;
- Neve;
- Valanghe;
- Vento forte;
- Incendi boschivi.

Il sistema di allertamento regionale prevede **quattro livelli di criticità** (assente, ordinario, moderato ed elevato), identificati attraverso l'impiego di un codice colore, in relazione al grado di coinvolgimento - in caso di evento - di ambiente, attività antropiche, insediamenti e beni mobili/immobili, infrastrutture e servizi, salute. Questi 4 livelli sono così definiti:

- Codice colore VERDE - criticità assente: non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono riscontrarsi sono da considerare trascurabili;
- Codice colore GIALLO - criticità ordinaria: sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante l'adozione di misure previste nei piani di emergenza
- codice colore ARANCIO - criticità moderata: sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e richiedere l'attivazione di misure di contrasto
- codice colore ROSSO - criticità elevata: sono previsti scenari naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente porzione della zona omogenea di riferimento.

I principali **prodotti del Centro Funzionale** sono:

- Gli Avvisi di Criticità (per codice massimo previsto da ARANCIO in su)
- Le comunicazioni (per codice GIALLO).

In entrambi i documenti sono contenuti gli elementi fondamentali:

- Le aree omogenee coinvolte;
- I rischi considerati;
- Il livello di criticità;
- La validità temporale del documento;
- La fase operativa minima da attuare.

Una importante novità introdotta dagli aggiornamenti della direttiva regionale in materia di allertamento è l'indicazione di una **fase operativa** minima, che le autorità territoriali di Protezione Civile e, più in generale, tutti quegli Enti/organismi che possiedono una pianificazione di emergenza, devono mettere in pratica come prime misure di preparazione e di contrasto al potenziale evento, tenuto

conto del fatto che Avvisi di Criticità e Comunicazioni per codice giallo sono emessi con 12/36 ore di anticipo sull'evento previsto. Le Fasi operative prevedono l'attivazione del sistema territoriale di Protezione civile e le prime azioni di identificazione dell'evento e delle possibili conseguenze sul territorio. In dettaglio:

- In fase di ATTENZIONE:
  - Si attiva il personale reperibile, si verifica la disponibilità delle risorse strumentali;
  - Si organizzano ed attivano azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni;
  - Si valutano altre misure precauzionali, come ad esempio l'informazione preventiva alla popolazione;
- Preallarme:
  - Si proseguono le azioni della fase di attenzione;
  - Vengono attivate le misure previste nelle pianificazioni di emergenza locali, in sinergia con le altre Autorità territoriali (ad esempio, nell'individuazione ed attivazione di CCS e COM, oltre ai COC);
- Allarme:
  - Si valuta l'attivazione, di misure di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione;
  - Sono attivi i centri di coordinamento locali di gestione dell'emergenza (UCL/COC - COM e CCS);
  - Deve essere mantenuto un costante flusso informativo con le altre Autorità territoriali coinvolte.

I prodotti informativi del Centro Funzionale sono inviati e messi a conoscenza di tutti tramite una serie di **canali**, che garantiscano sia l'efficacia e la tempestività della comunicazione, sia la certezza della conclusione positiva del flusso di comunicazione:

- Ogni giorno sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale dei servizi della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile sono pubblicati i livelli di criticità previsti per il giorno successivo relativi a tutti i rischi considerati;
- Ogni Avviso di Criticità e Comunicazione per codice colore giallo sono pubblicati:
  - sul sito istituzionale di Protezione Civile di Regione Lombardia,
  - sul portale dei servizi relativi alla Protezione Civile,
  - sul portale ad accesso riservato dedicato alla pubblicazione degli allertamenti,
 e sono inviati a tutti i destinatari tramite posta elettronica certificata e ordinaria;
- Per ogni Avviso di Criticità, i referenti ufficiali in materia di protezione civile (almeno due) per ogni amministrazione interessata ricevono un SMS di avviso;
- **È stata creata una app regionale, nella quale**, al momento, è contenuta una sintesi delle informazioni contenute negli Avvisi di Criticità.

Il documento di riferimento è la delibera di Giunta Regionale del 17 dicembre 2015, n. 4599.

### ***Gestione delle emergenze - L'Unità di Crisi Regionale***

All'attività tecnico-scientifica svolta dal Centro Funzionale si affianca, in caso di evento di Protezione Civile, l'attività dell'Unità di Crisi Regionale, ossia dell'organismo tecnico che analizza la situazione, fornisce proposte sulla strategia di intervento al decisore (Presidente della Giunta regionale), monitora la situazione e fornisce costanti aggiornamenti informativi.

I componenti dell'Unità di Crisi (appartenenti alla Giunta Regionale, agli Enti tecnici del Sistema Regionale, ad Enti/Strutture/Società/Organizzazioni di volontariato che, a vario titolo, hanno accordi in essere con Regione Lombardia per attività di Protezione Civile) esprimono competenze tecniche - in materia di sanità, infrastrutture e trasporti, problematiche ambientali, comunicazione, etc. - utili all'analisi della situazione ed all'individuazione delle risorse da attivare per supportare gli Enti territoriali.

Analogamente agli altri organismi di gestione dell'emergenza (che lavorano nei CCS, COM, COC/UCL), anche l'Unità di Crisi Regionale si organizza secondo funzioni, che rappresentano le singole risposte operative all'emergenza. Il metodo di riferimento è il cosiddetto "Metodo Augustus" (cfr. DPC Informa - Roma, 1997). Va considerata anche l'organizzazione funzionale declinata (per il livello nazionale) nella Direttiva 14 gennaio 2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico".

Attualmente, sono riconosciute e possono essere attivate le seguenti funzioni, mutuata dal metodo Augustus e raccordabili con quelle previste dal Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico:

<b>Sigla Funzione</b>	<b>Nome Funzione (Augustus)</b>	<b>Nome Funzione (Piano Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico)</b>
F0	Direzione Sala	Unità di coordinamento / Attività Internazionali / Supporto amministrativo e finanziario / Supporto giuridico e provvedimenti normativi
F1	Tecnico-scientifica	Tecnica e di Valutazione / Rischi indotti
F2	Sanità Umana e Veterinaria, Assistenza Sociale	Sanità e Assistenza Sociale
F3	Comunicazione	Comunicazione / Stampa
F4	Volontariato	Volontariato
F5	Materiali e Mezzi	Logistica - Coordinamento Attività Aeree
F6	Trasporto, Circolazione e Viabilità	Accessibilità e mobilità

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

Sigla Funzione	Nome Funzione (Augustus)	Nome Funzione (Piano Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico)
F7	Telecomunicazioni	Telecomunicazioni di emergenza / Informatica
F8	Servizi Essenziali	Servizi Essenziali
F9	Censimento danni a persone e cose	Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni
F10	Strutture Operative	Sanità e Assistenza Sociale / Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni
F11	Enti Locali	Unità di coordinamento
F12	Materiali Pericolosi	Tecnica e di valutazione / Rischi Indotti
F13	Logistica evacuati - Zone Ospitanti	Assistenza alla popolazione / Logistica
F14	Coordinamento Centri Operativi	Unità di coordinamento
F15	Salvaguardia Beni Culturali	Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni

L'attuale organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile garantisce l'attivazione permanente di alcune funzioni, pur se in configurazione "minima", implementabile in caso di necessità: F0/Direzione Sala - F1/Tecnico-Scientifica - F5/Mezzi e Materiali.

#### Livelli di azione

Le attività dell'Unità di Crisi regionale, e conseguentemente della Sala Operativa, sono organizzate a seconda del livello di criticità raggiunta dall'emergenza, e comportano l'attivazione progressiva e modulare di:

- sistema di reperibilità interno della direzione generale competente in materia di Protezione Civile;
- componenti dell'Unità di Crisi interessati dall'evento;
- Colonna Mobile Regionale o Colonne Mobili Provinciali;
- altre componenti necessarie, per proprie specifiche competenze, alla gestione dell'evento.

Il sistema regionale di Protezione Civile viene attivato, in base a specifici "livelli di azione", che possono essere definiti:

- seguendo i livelli di criticità/codici di allerta del Centro Funzionale, secondo quanto indicato dalla Direttiva regionale in materia di allertamento per eventi naturali a fini di Protezione Civili;
- indipendentemente dall'allerta regionale per i rischi naturali effettuata dal Centro Funzionale, a seconda della tipologia, gravità ed estensione dell'evento.

Nelle attuali procedure per l'attività dell'Unità di Crisi Regionale, sono distinti **4 livelli di azione**:

- livello VERDE: non sono presenti criticità sul territorio regionale e non è attivo alcun evento per cui sia richiesta l'attivazione o l'intervento del sistema regionale di protezione civile. Vengono condotte da parte della Sala Operativa Regionale le normali attività gestionali;
- livello ARANCIO: sono presenti criticità sul territorio regionale o altri eventi per cui sia richiesta l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, fronteggiabili con l'impiego del personale di sala operativa e della squadra in turno di reperibilità. Sono normalmente attivate le funzioni tecnico-scientifica, comunicazione, mezzi e materiali;
- livello ROSSO: sono presenti criticità sul territorio regionale o altri eventi per cui sia richiesta l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, fronteggiabili con l'intervento del resto dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) - in tutto o in parte - oltre al personale attivato nei precedenti livelli. Sono normalmente attivate tutte le funzioni del codice ARANCIO e tutte le funzioni specialistiche dell'Unità di Crisi regionale che si ritiene opportuno inserire;
- Livello VIOLA: sono presenti gravi criticità sul territorio regionale, situazioni di danno diffuso e conclamato ed il sistema regionale di protezione civile è attivato in tutte le sue componenti. Sono attivate tutte le funzioni del codice ROSSO e tutte le funzioni specialistiche dell'Unità di Crisi regionale necessarie alla gestione dell'evento. E' possibile/probabile che sia dichiarato lo stato di crisi ai sensi della l.r. 16/2004.

#### Attivazione dell'Unità di Crisi regionale

Alcune componenti dell'Unità di Crisi regionale - quelle di maggior livello operativo - vengono coinvolte più frequentemente di altre, anche a solo titolo informativo, in caso di eventi sul territorio regionale o extraregionale. Tipicamente, le componenti che sono informate/attivate in caso di evento sono: Protezione Civile regionale, componente sanitaria (sia dell'Emergenza Urgenza, sia dell'assistenza socio-sanitaria), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (funzionalmente incardinata nelle procedure di allertamento e con attività specifiche sul rischio ambientale), Uffici Territoriali Regionali (che garantiscono il primo supporto tecnico agli Enti territoriali).

Le altre componenti specialistiche possono essere attivate, a seguito di valutazione delle caratteristiche di evento, in caso di:

- allerta regionale per rischi naturali codice colore Rosso;
- emergenza di protezione civile su territorio regionale, tale da far presupporre gravi conseguenze nelle aree coinvolte;
- emergenza al di fuori del territorio regionale, per al quale sia previsto il coinvolgimento del sistema regionale di PC a supporto del sistema nazionale/del meccanismo comunitario di Protezione Civile.

Il documento di riferimento è il Decreto Direttore Generale del 7 febbraio 2012, n. 808.

#### **8. Interazioni tra il sistema regionale di Protezione Civile e le altre strutture di coordinamento/gestione di un'emergenza**

Il base alle caratteristiche di evento, le strutture organizzative del sistema regionale di Protezione Civile (ed in particolare l'Unità di Crisi)

si interfacciano funzionalmente con altre strutture di coordinamento. In questi casi, vengono individuate modalità di relazione tra Sala Operativa regionale di Protezione Civile e gli altri centri di coordinamento e gestione dell'evento.

### **Modello territoriale di gestione delle emergenze**

Il livello strategico di intervento, come visto nelle sezioni precedenti, è quello provinciale, in cui vi è la più stretta sinergia tra le forze dello Stato (coordinate dalla Prefettura) e quelle territoriali (coordinate dalla Provincia). E' quindi indispensabile che Regione mantenga un costante flusso informativo, sin dalle prime fasi di evento, con le Sale Operative Unificate e con i CCS attivati, per poter avere un quadro preciso della situazione a livello provinciale, poter fornire un quadro di insieme e poter organizzare un impiego sinergico delle risorse a disposizione.

I contatti con le strutture territoriali vengono mantenuti dalla Sala Operativa regionale di Protezione Civile, che - nel momento in cui riceve segnalazioni dal territorio, o richieste di intervento - provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio Territoriale Regionale e la Provincia di riferimento; un ulteriore passaggio informativo, a seconda delle caratteristiche della prima segnalazione, può essere fatto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In caso di evento con ricadute a livello almeno provinciale, tale flusso informativo deve essere mantenuto, per ottimizzare l'attività informativa e razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, sia in termini di tempestività di intervento sia in termini di utilizzo su periodi medio-lunghi. Se sono attivi sistemi informatizzati di scambio dati tra centri di gestione dell'emergenza, devono essere utilizzati, pur segnalando l'opportunità di mantenere un "doppio canale" informativo (es. telefono e sistema di scambio dati), per garantire comunque la gestione prioritaria delle situazioni di maggior rischio e/o maggior conseguenze sul territorio.

### **Modello organizzativo di gestione delle emergenze di livello nazionale**

Il modello organizzativo di risposta all'emergenza contenuto nella direttiva 3 dicembre 2008 dà a Regione compiti specifici soprattutto in materia di soccorso sanitario, valutazione e rilievo del danno, utilizzo delle reti radio di emergenza. Prevede, inoltre, che Regione valuti, d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, il luogo più idoneo dove insediare la Direzione Comando e Controllo (DiComaC).

L'attuale Sala Operativa regionale di Protezione Civile presenta degli spazi attrezzati, che possono consentire l'attivazione in tempi brevi della DiComaC, nonché uno stretto raccordo con il sistema regionale di Protezione Civile, che in caso di emergenza occupa spazi contigui a quelli dedicati alla DiComaC.

Tale organizzazione risponde anche a quanto inserito al punto 2 "Direzione di Comando e Controllo" dell'allegato alla Direttiva "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"; in caso di attivazione di questo piano, l'Unità di Crisi Regionale - e in particolare le sue funzioni tecniche - saranno in raccordo con le funzioni della DiComaC, secondo lo schema riportato al punto 4 della presente Direttiva.

Per quanto concerne le comunicazioni radio, sono a disposizione le reti regionali Antincendio Boschivo e Protezione Civile, entrambe a copertura regionale, le cui comunicazioni vengono coordinate - in caso di evento - dalla Sala Radio presente negli spazi di Sala Operativa.

### **Eventi alluvionali a livello di bacino del Po**

In caso di evento alluvionale con coinvolgimento significativo dell'asta del Po e del reticolo principale, può essere istituita a livello di bacino, ai sensi della direttive 27 febbraio 2004 e 8 febbraio 2013, l'Unità di Comando e Controllo (UCC) per la gestione dell'evento. L'UCC si avvale del supporto tecnico di enti e strutture, tra cui il Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico (CRCTI), costituito da:

- Centro Funzionale Regionale
- Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)
- Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo)
- rappresentanti degli Enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi
- strutture regionali coinvolte
- altri soggetti pubblici o privati interessati dall'evento.

In Lombardia, in caso di attivazione dell'UCC, il CRCTI, per quanto non ancora formalmente costituito, è di fatto parte dell'Unità di Crisi, funzione Tecnico-Scientifica. Le modalità di attivazione seguono quindi quelle dell'Unità di Crisi.

### **Interventi di tipo sanitario in caso di emergenza**

La partecipazione della componente sanitaria in caso di attivazione del sistema di Protezione Civile è normata da una serie di Direttive di livello nazionale, recepite ed integrate nei modelli regionali di attivazione e coinvolgimento del sistema sanitario nelle componenti di Emergenza-Urgenza e di gestione del sistema socio-sanitario (Agenzie di tutela della Salute e Aziende Socio Sanitarie Territoriali).

Per quanto riguarda le due componenti, Regione ha specifiche procedure di attivazione:

- per l'Emergenza-Urgenza, la Sala Operativa regionale di Protezione Civile attiva i moduli sanitari - per il tramite della Sala operativa regionale Emergenza Urgenza dell'Area Metropolitana - ed avverte contemporaneamente i componenti dell'Agenzia Regione Emergenza Urgenza (AREU) presenti nell'Unità di Crisi Regionale;
- per la componente socio-sanitaria, il tramite informativo sono i componenti della Direzione Generale competente in materia di sanità, presenti in Unità di Crisi Regionale, che garantiscono una reperibilità H24 tramite opportuna turnazione.

In entrambi i casi, viene quindi di fatto attivata la funzione F2 - Sanità, utilizzando i componenti esperti dell'UCR.

Per emergenze con coinvolgimento nazionale delle risorse sanitarie (in base a quanto contenuto nella Direttiva sulla Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario - CROSS), viene identificata la Sala Operativa "di settore", necessaria a garantire l'intervento del settore sanitario ed il Referente Sanitario Regionale. Tale direttiva indica la necessità di uno stretto raccordo tra la componente sanitaria e quella di Protezione Civile, a livello regionale; in Regione Lombardia, il raccordo è garantito dalla presenza della Sala Operativa regionale di Protezione Civile e dalle componenti sanitarie dell'UCR, raccordo con tutte le risorse umane e strumentali del mondo sanitario regionale.

### **Lotta attiva agli incendi boschivi**

Secondo quanto previsto dal Piano Antincendio Boschivo (AIB), di competenza regionale, la lotta attiva agli incendi boschivi viene

## Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 10 marzo 2017

effettuata dalle componenti territoriali AIB, sia in termini di risorse umane e strumentali a disposizione, sia in termini di responsabilità della direzione delle operazioni (è infatti identificato, su ogni scenario di incendio boschivo, un Direttore delle Operazioni di Spegnimento - DOS). Il DOS può chiedere ulteriori risorse, se necessario, al centro regionale competente in materia di incendi boschivi, che è in grado di attivare ulteriori risorse sia umane sia strumentali, in particolare i mezzi aerei messi a disposizione da Regione e dallo Stato (tramite il Centro Operativo Aereo Unificato - COAU); tale centro ha anche il compito di stabilire le priorità di intervento, in caso di più incendi boschivi contemporaneamente presenti sul territorio regionale.

In Regione Lombardia, la Sala Operativa regionale è attualmente in grado di attivare e mobilitare le risorse regionali di supporto allo spegnimento degli incendi boschivi e di coordinarsi con le componenti statali, a seconda dell'organizzazione stabilita, per l'utilizzo integrato di risorse strumentali regionali e statali.

**Eventi di Protezione Civile concernenti le "grandi dighe"**

Regione, oltre a redigere ed approvare i piani di emergenza delle dighe, ha tra i compiti fondamentali l'informazione e l'allertamento dei Comuni a valle di tali strutture, in caso di attivazione delle fasi previste dalla direttiva 8 luglio 2014.

In termini operativi, ciò significa avere a disposizione gli elenchi degli Enti territoriali potenzialmente coinvolti da eventi di piena, influenzati dalle fasi operative di gestione degli invasi (fasi dichiarate dai gestori stessi degli invasi), completi di contatti cui poter inviare le note di allertamento di fase, comprensivi di una spiegazione non tecnica, per facilitare la comprensibilità della comunicazione, anche per consentire agli Enti territoriali di attivare coerentemente le proprie pianificazioni di emergenza.

In questi casi, vi sarà un coinvolgimento della funzione F1 - Tecnico-scientifica, per la valutazione dei dati provenienti dai Gestori degli impianti, unitamente all'attivazione della funzione F3 - Comunicazione (in particolare, con l'azione della squadra in reperibilità della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile).

**Attivazione e gestione del volontariato di Protezione Civile**

Il volontariato di Protezione Civile, in Lombardia, viene gestito congiuntamente da Regione e Province tramite l'Albo regionale del volontariato, sia dal punto di vista amministrativo (iscrizione all'Albo, mantenimento requisiti, aggiornamento dati, rimborsi ex DPR 194/01), sia dal punto di vista operativo (attivazione del volontariato per attività di Protezione Civile).

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emanato a fine 2012 una direttiva volta a chiarire modalità e ambiti di attivazione del volontariato, nonché la titolarità delle procedure di attivazione. Regione ha recepito tale Direttiva, armonizzandola con i propri procedimenti. In caso di richiesta di intervento da parte del volontariato di Protezione Civile, quindi, viene svolta da parte della Provincia (e/o della Regione) una prima analisi atta a verificare se esistano i presupposti per tale impiego; tale analisi deve comprendere anche una prima, sommaria identificazione dell'eventuale budget da mettere a disposizione per garantire la copertura dei benefici di legge ex DPR 194/01.

Verificata la correttezza della richiesta e la potenziale copertura economica, può essere effettuata l'attivazione in via informale (in modo da garantire la tempestività di intervento), seguita nel più breve tempo possibile dall'iter formale.

Dal punto di vista operativo, viene coinvolta la funzione F4 - Volontariato, garantita in orario d'ufficio dal personale della struttura competente in materia di volontariato di Protezione Civile, e fuori orario di ufficio dalla squadra in reperibilità della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile, con il supporto del personale reperibile delle Province.

**9. La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile**

La Sala Operativa regionale di Protezione Civile è il luogo di lavoro del Centro Funzionale e, di norma, in caso di emergenza di Protezione civile, anche dell'Unità di Crisi regionale. E' attiva 24 ore su 24, e garantisce la presenza costante di operatori (5-6) in orario lavorativo, nei giorni feriali, e di almeno 2 operatori H24 al di fuori di queste fasce (orario notturno, sabato, domenica e festivi), organizzati in turni.

La Sala Operativa regionale comprende, nella sua organizzazione attuale, le seguenti aree funzionali:

- **secondo piano**, presidiato H24, in cui sono posizionate le seguenti strutture:
  - Centro Funzionale (16 postazioni), in stretta relazione (anche logistica) con la sala meteo ed il servizio idrografico di Arpa, dislocati in adiacenza;
  - 17 postazioni di lavoro a disposizione degli operatori delle funzioni maggiormente impegnate in caso di evento di Protezione Civile (sanità, comunicazione, mezzi e materiali, volontariato, trasporti, ecc.);
- **primo piano**, ove sono presenti 32 postazioni per i componenti dell'Unità di Crisi, in caso di attivazione completa. Questo piano viene utilizzato per l'eventuale insediamento - in caso di evento emergenziale di grande estensione o estrema gravità - delle componenti dell'Unità di Crisi Regionale che non possano essere insediate al secondo piano. Nel caso di coinvolgimento del sistema nazionale di Protezione Civile, in questi spazi può essere installata la Direzione Comando e Controllo;
- **piano terra**: spazio decisionale (dove si trovano gli spazi per riunioni, briefing e formazione), dedicato alle Autorità di Protezione Civile e proprio staff, con possibilità di accogliere ed ospitare i media, per agevolare la gestione del flusso informativo con i rappresentanti del mondo della comunicazione;
- **piano seminterrato**, con diverse aree funzionali:
  - area dedicata alle comunicazioni radio (14 postazioni), che può diventare il centro Telecomunicazioni in caso di grandi emergenze su territorio regionale ed extraregionale;
  - area per attività formative o per briefing (aula polifunzionale da 35 posti);
  - area di appoggio logistico (foresteria, spazi per archivi).